

Legge n. 159 del 13.11.2023 di conversione del c.d. "Decreto Caivano"

La normativa vigente, Legge 296/2006 all'art. 1 c. 622, prevede che *"l'istruzione impartita per almeno dieci anni è obbligatoria"*, da 6 a 16 anni di età, e comprende gli otto anni del primo ciclo di istruzione e i primi due anni del secondo ciclo, che possono essere frequentati nella scuola secondaria di secondo grado o nei percorsi di istruzione e formazione professionale regionale.

Ora, com'è noto, il Decreto-Legge del 15 settembre 2023 n. 123, c.d. "Decreto Caivano", convertito nella Legge 159 del 13.11.2023 (art. 12), ha apportato sostanziali modifiche alla disciplina sulla dispersione scolastica, in particolare all'art 114 del T.U. delle disposizioni legislative in materia di istruzione, D.lgs. 297/1994, rubricato "vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione", introducendo una nuova fattispecie di reato (art. 570 ter c.p. **"Inosservanza dell'obbligo dell'istruzione dei minori"**).

La legge in oggetto assegna un ruolo di vigilanza e di intervento sull'assolvimento dell'obbligo di istruzione ai Dirigenti scolastici e ai Sindaci, per quanto riguarda sia la **mancata iscrizione** presso una scuola del sistema nazionale di istruzione per i minori in obbligo scolastico, sia l'elusione dell'obbligo di istruzione.

In particolare, ai sensi dall'art. 114 comma 1 del T.U., al fine di garantire l'adempimento dell'obbligo di istruzione, i Dirigenti scolastici trasmettono al Sindaco, entro il mese di ottobre, i dati relativi ai minori, soggetti all'obbligo di istruzione regolarmente iscritti presso le proprie istituzioni scolastiche, affinché l'autorità comunale possa mettere in atto gli adempimenti necessari a riportare l'alunno all'interno dei circuiti scolastici.

Inoltre, ai sensi dell'art. 114, comma 4 del T.U., il Dirigente scolastico è tenuto a verificare, nel corso dell'anno scolastico, la frequenza degli studenti soggetti all'obbligo di istruzione, individuando:

- coloro i quali sono assenti per più di quindici giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi, senza giustificati motivi;
- ovvero coloro la cui mancata frequenza ammonta ad almeno un quarto del monte ore annuale personalizzato senza giustificati motivi,

e lo comunica, senza ritardo, ai genitori o al r.o.d.i. (responsabile dell'adempimento dell'obbligo di istruzione).

Nel caso in cui lo studente non riprenda la frequenza entro sette giorni dalla comunicazione, il Dirigente Scolastico avvisa, entro ulteriori sette giorni, il Sindaco affinché questi proceda all'ammonizione del r.o.d.i. invitandolo ad ottemperare alla legge.

I.I.S. "VIRGILIO" – CLIS008003
c.da Prato 93014 - Mussomeli
tel. 0934 993967
C.F. 92036100854

peo: clis008003@istruzione.it
Liceo Classico - CLPC00801A
I.P.S.A.S.R. - CLRA008013
Dirigente: dr. Vincenzo Maggio

pec: clis008003@pec.istruzione.it
Liceo Scientifico – CLPC00801A
I.P.S.E.O.A. – CLRA008013
mail dirigente:

www.virgiliomussomeli.edu.it
Liceo Linguistico – CLPC00801A
I.P.S.A.S.R. Corso serale CLRA00850B
Direttore SGA: rag. Angela Tona

Il Sindaco procede ai sensi dell'art. 331 del c.p.p. (denuncia alla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario), in caso di elusione dell'obbligo di istruzione di cui sopra.

Ai sensi dell'art. 570-ter comma 2 c.p. il r.o.d.i. che, ammonito ai sensi dell'art. 114, comma 4 sopra menzionato, per assenze ingiustificate del minore durante il corso dell'anno scolastico tali da costituire elusione dell'obbligo di istruzione, non provi di procurare altrimenti l'istruzione del minore o non giustifichi con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, l'assenza del minore dalla scuola, o non ve lo conduca entro una settimana dall'ammonizione, è punito con la reclusione fino a un anno.

Con nota n. 16722 del 22-04-2024 l'USR Sicilia ha fornito, inoltre, indicazioni circa la collaborazione tra gli istituti scolastici e gli Osservatori di Area sulla dispersione scolastica, presso i quali operano gli Operatori Psicopedagogici Territoriali (OPT), i quali hanno un ruolo decisivo sia nelle fasi di prevenzione del fenomeno della dispersione, che in quelle eventuali previste dal c.d. Decreto Caivano.

Sarà cura degli OPT, monitorare e prevenire situazioni a rischio di dispersione scolastica di quegli studenti che per motivi diversi (disagio, comportamenti conflittuali all'interno delle classi, poca partecipazione alle attività di studio, frequenza irregolare, etc.) si allontanano dal circuito scolastico.

In questa ottica, al fine di intercettare precocemente i comportamenti a rischio di dispersione scolastica degli studenti, gli OPT intervengono su comunicazione del Dirigente scolastico a supporto di quest'ultimo, nelle diverse fasi previste dal c.d. Decreto Caivano e, pertanto, il Dirigente scolastico è tenuto a comunicare all'Osservatorio di Area sulla dispersione scolastica i nominativi degli alunni che risultano assenti dalle lezioni a scuola per sette giorni anche non consecutivi nel corso di un mese.

Ciò detto, **in aggiunta a quanto già disposto con circolare interna n. 42 del 22 ottobre 2024** ed in ottemperanza alle norme sopra citate, si dispone quanto segue:

Gli uffici scolastici di segreteria:

- predisporranno gli elenchi degli alunni in obbligo scolastico (alunni fino a 16 anni di età), distinti per comune di provenienza, iscritti nel nostro istituto;
- cureranno l'invio di ciascuno di detti elenchi al sindaco del comune di riferimento entro il 31 ottobre di ciascun anno;
- su segnalazione del docente coordinatore di classe o di qualunque docente del consiglio di classe, cureranno la comunicazione al r.o.d.i. per quegli alunni che siano stati assenti dalle lezioni per più di quindici giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi, senza giustificati motivi, oppure che abbiano registrato una mancata frequenza per almeno un quarto del monte ore annuale personalizzato, senza giustificati motivi;
- cureranno l'invio, su segnalazione del docente coordinatore di classe o di qualunque docente della classe, della comunicazione al sindaco del comune di riferimento, per quegli alunni che entro sette giorni dalla comunicazione fatta dalla scuola al r.o.d.i. sulla irregolarità della frequenza dell'alunno, questi non abbia ripreso a frequentare regolarmente;
- cureranno l'invio, su segnalazione del docente referente d'Istituto per la prevenzione della dispersione scolastica, prof.ssa Rina Frangiamore, della comunicazione all'Osservatorio d'Area

contro la dispersione scolastica del nominativo degli alunni che siano stati assenti per più di sette giorni, anche non consecutivi, nel corso di un mese, senza giustificati motivi.

I docenti coordinatori di classe e i docenti del consiglio di classe:

- verificheranno costantemente, nel corso dell'intero anno scolastico, la regolarità della frequenza degli studenti soggetti all'obbligo di istruzione;
- segnaleranno agli uffici di segreteria i nominativi degli alunni soggetti all'obbligo di istruzione i quali siano stati assenti dalle lezioni a scuola per più di quindici giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi, senza giustificati motivi oppure abbiano registrato una mancata frequenza per almeno un quarto del monte ore annuale personalizzato, senza giustificati motivi.
- accerteranno la data nella quale gli uffici di segreteria abbiano spedito comunicazione al r.o.d.i. sulla irregolarità di frequenza dell'alunno in obbligo scolastico e verificheranno che entro sette giorni dalla comunicazione egli abbia ripreso una regolare frequenza scolastica ed in caso contrario comunicheranno agli uffici di segreteria il relativo nominativo;
- verificheranno la frequenza degli alunni soggetti all'obbligo di istruzione ed individueranno quelli che sono assenti per più di sette giorni, anche non consecutivi, nel corso di un mese, senza giustificati motivi e comunicheranno tali nominativi al referente d'Istituto per la prevenzione della dispersione scolastica, prof.ssa Rina Frangiamore, affinché sia data comunicazione del caso all'Osservatorio d'Area contro la dispersione scolastica.

Il referente d'Istituto per la prevenzione della dispersione scolastica:

- curerà, unitamente agli uffici di segreteria, l'invio della comunicazione all'Osservatorio d'Area contro la dispersione scolastica dei nominativi degli alunni in obbligo scolastico, segnalati dai docenti coordinatori di classe, che siano stati assenti per più di sette giorni, anche non consecutivi, nel corso di un mese, senza giustificati motivi.

In allegato alla presente circolare si riportano:

- 1) nota dell'USR Sicilia n. 16722 del 22-04-2024;
- 2) allegati 1), 2), 3) alla suddetta nota dell'USR Sicilia n. 16722 del 22-04-2024;
- 3) modello di comunicazione al r.o.d.i. della irregolarità di frequenza dell'alunno;
- 4) modello di segnalazione al Sindaco dei casi di elusione dell'obbligo di istruzione;
- 5) modello di comunicazione all'Osservatorio d'area per

segnalazione alunni.